

CORTE DI CASSAZIONE — Sez. I — 26 luglio 1993 n. 8370 — Pres. Bologna — Est. Bibolini — P.M. Tridico (concl. conf.) — Donadio ed altri (avv. Di Bellucci, M. Porzio, Verde) c. Di Martino Lorenzo (avv. Martorano, Bouchè), Di Martino Paolo (avv. E. Porzio, Bove) ed altri, Società coop. a r.l. Banca Popolare dell'Irpinia (avv. Tedeschi, Mastrolilli) c. Di Martino Lorenzo, Di Martino Paolo ed altri.
(Conferma App. Napoli 23 dicembre 1989).

[480/1032] Appello - Rimessione della causa al giudice di primo grado - Riassunzione della causa - Integrazione del contraddittorio - Adempimenti prescritti - Impiego della normale diligenza - Sufficienza - Fattispecie.
(C.p.c., art. 102, 353, 354).

[480/1032] Appello - Rimessione della causa al giudice di primo grado - Riassunzione della causa - Mancata notificazione della sentenza d'appello - Termine annuale per la riassunzione - Applicabilità.
(C.p.c., art. 327, 353, 354).

[480/1032] Appello - Rimessione della causa al giudice di primo grado - Riassunzione della causa - Pubblicazione della sentenza d'appello - Correzione della sentenza - Termine annuale per la riassunzione - Decorrenza dall'annotazione dell'ordinanza.
(C.p.c., art. 288, 327, 353, 354).

[7968/1992] Società di capitali - Società cooperative - Azioni e quote - Azioni nominative - Possesso - Requisiti.
(C.c., art. 1994, 2518 n. 5, 2022).

[7968/1992] Società di capitali - Società cooperative - Azioni e quote - Azioni nominative - Trasferimento - Delibera del consiglio di amministrazione in assenza di volontà degli azionisti - Nullità.
(C.c., art. 2518 n. 5, 2523).

Nel caso della rimessione della causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c., ai fini del rispetto delle disposizioni di integrazione del contraddittorio e dell'osservanza del termine perentorio dell'art. 353 c.p.c., assume rilievo la situazione di conoscenza, conseguibile con l'impiego della normale diligenza, delle situazioni personali di soggetti a cui deve estendersi il contraddittorio in conseguenza di un giudicato interno (in una controversia relativa alla nullità della delibera di una Banca Popolare avente ad oggetto la trasmissione di azioni senza il consenso dei titolari, i vecchi azionisti avevano integrato il contraddittorio nei riguardi di alcuni litisconsorti sulla base di quanto statuito in una sentenza passata in giudicato, servendosi a tale riguardo dei dati acquisiti e forniti dalla Banca stessa. La Suprema Corte ha escluso l'estinzione del procedimento perché gli adempimenti prescritti per la riassunzione del giudizio erano avvenuti nei termini prescritti secondo le modalità attuabili in base alle situazioni di conoscenza e di conoscibilità in atto) (1).

La notificazione della sentenza d'appello, che segna il dies a quo del termine perentorio di sei mesi prescritto ex art. 353 c.p.c., richiamato dall'art. 354 c.p.c., per riassumere la causa, costituisce un atto formale, determinante un sistema di conoscenza legale che non ammette equipollenti, e che quindi non può essere sostituito dalla comunicazione del deposito del provvedimento né dalla conoscenza avutane dalla parte. Nel caso di omessa notifica la parte onerata deve comunque provvedere alla riassunzione nel termine di un anno dalla pubblicazione della sentenza a pena di estinzione del processo, in applicazione analogica della disciplina dettata dall'art. 327 c.p.c. (2).

La pubblicazione valida al fine di far decorrere il termine annuale, applicabile alla riassunzione a seguito di rimessione della causa al primo giudice in applicazione analogica dell'art. 327 c.p.c., è quella del provvedimento nella totalità delle sue componenti. Ne consegue che, qualora per errore nella sentenza sia stata omessa la indicazione di una parte, solo dalla data dell'annotazione della ordinanza di correzione sull'originale della sentenza la pubblicazione deve ritenersi avvenuta (3).

Non è configurabile un possesso di un titolo azionario nominativo di una società cooperativa sulla base della semplice materiale detenzione richiedendosi invece che il possessore risulti intestatario del titolo stesso in conformità delle leggi sulla circolazione, sostanziate nella procedura dell'art. 2022 c.c. (4).

Il consiglio di amministrazione di una società cooperativa può rifiutare il proprio gradimento al trasferimento delle azioni, rendendolo inefficace nei confronti della società stessa, ma non può trasferire le azioni senza la volontà degli azionisti. Le delibere che operano in tali sensi sono pertanto affette da nullità per venire ad incidere indebitamente nella sfera individuale dei singoli soci, legittimati per questo motivo a far valere siffatta nullità in qualsiasi momento nel corso del giudizio (5).

(*Omissis*). — Per quanto attiene al secondo motivo della citazione 4411/90 ed alla corrispondente doglianza del ricorso della banca, si deve rilevare che le situazioni addotte attengono ad una valutazione di merito formulata dai giudici di appello (sentenza 23 dicembre 1989) in ordine alla oggettiva impossibilità di conoscere il luogo di effettiva residenza, domicilio e nascita dei destinatari dell'atto, atta a giustificare il ricorso alla notificazione *ex art.* 143 c.p.c.

La rilevata dipendenza degli attori dalle informazioni fornite dalla stessa banca per operazioni che erano rimaste estranee sia alla partecipazione, sia alla conoscenza diretta degli attori originali, limitava la sfera di conoscenza dei soggetti cui incombeva l'onere di integrazione del contraddittorio alle notizie dalla stessa banca date, banca che si era limitata a riferire, secondo l'accertamento della Corte territoriale, i nominativi (prenome e nome) e che, senza l'indicazione della residenza e dei dati di nascita, precludeva qualsiasi possibilità di concreta indagine.

I medesimi rilievi debbono essere svolti, quanto meno ai fini del rispetto del termine perentorio dell'art. 354, richiamato dall'art. 353 c.p.c. in ordine alla situazione indicata nel terzo motivo del ricorso n. 4411/90 e di quella connessa del ricorso della banca, in virtù dell'accertamento di fatto svolto dalla Corte del merito, ed insindacabile in questa sede, relativo alla ignoranza incolpevole degli attori sulle situazioni di decesso verificatesi, e non altrimenti rilevabili in mancanza della conoscenza, o della normale conoscibilità, dei dati di nascita dei singoli interessati. Ai fini, ed ai soli fini, del rispetto della disposizione di integrazione del contraddittorio a litisconsorti individuati con nome e prenome in una sentenza costituente giudicato, nonché del rispetto del termine perentorio più volte richiamato, assume rilievo la situazione di conoscenza, o di non conoscenza, con l'impiego della normale diligenza, delle situazioni personali dei soggetti cui il contraddittorio doveva estendersi, per preesistente giudicato interno. L'ignoranza incolpevole preclude la dichiarazione di estinzione del procedimento, essendo avvenuti nel termine di legge gli adempimenti prescritti dalla sentenza della Corte territoriale *ex art.* 354 c.p.c., secondo le modalità attuabili in base alle situazioni di conoscenza e di conoscibilità in atto.

Sotto i profili indicati, la motivazione della Corte del merito non merita censura.

Col 4° motivo i ricorrenti deducono la violazione dell'art. 354 in relazione all'art. 102 c.p.c. (art. 360 n. 3 e 4 c.p.c.), dolendosi del fatto che la Corte di merito abbia ritenuto regolare la intempestiva riassunzione sul presupposto che, in mancanza di notifica integrale della sentenza, il termine perentorio di sei mesi per la riassunzione non avrebbe mai iniziato il suo decorso.

Sostengono i ricorrenti la non accoglibilità dell'interpretazione della Corte, essendo illogico connettere la perentorietà di un termine (quello per la riassunzione *ex art.* 354 in relazione all'art. 353 comma 1 c.p.c.) ad un adempimento di parte, con la conseguenza che in mancanza di detto adempimento (la notifica della sentenza) il termine perentorio non inizierebbe mai il suo decorso, e richiamano al fine la dottrina che ha cercato di coordinare l'art. 354 con l'art. 102 c.p.c. in relazione all'esigenza che l'integrazione debba avvenire entro termini non prorogabili, statuendo che, in caso di mancata notifica, l'integrazione debba avvenire con decorrenza dalla comunicazione della sentenza. Ritenere che il termine non decorra da quando la parte ha avuto conoscenza certa della sentenza (anche con la comunicazione) creerebbe un'ingiustificata disparità di trattamento ponendo un'ombra di incostituzionalità sull'art. 354 c.p.c.

Nella specie, ancorché la sentenza non sia stata comunicata a Paolo Di Martino (in quanto lo stesso per errore non era stato menzionato nell'epigrafe della sentenza), vi è da

considerare che lo stesso ha proposto l'istanza di correzione per cui egli era a conoscenza della sentenza ben prima della scadenza del termine dei sei mesi.

A seguito dell'estinzione per tardività della riassunzione, si chiede la cassazione senza rinvio.

Il motivo in esame coincide con quello indicato *sub A*) nel ricorso 4530/90 della Banca Popolare dell'Irpinia, la quale ha a sua volta dedotto la violazione e la falsa applicazione degli art. 354 e 353 c.p.c. in relazione agli artt. 307 e 327 c.p.c.

I due ricorrenti, pur devolvendo al giudice di legittimità, un'unica questione, svolgono due diverse tesi.

I primi ricorrenti, i quali in appello avevano sostenuto l'applicabilità in analogia dell'art. 327 c.p.c., si sono adeguati alla diversa prospettazione della Corte territoriale, secondo cui, in caso di mancata notifica della sentenza coerente alla previsione dell'art. 353 c.p.c., ed in virtù della specificità della situazione processuale in esame, non possa farsi ricorso all'applicazione in via analogica del termine annuale (art. 327 c.p.c.) decorrente dalla pubblicazione della sentenza. Ciò malgrado essi ritengono che l'esigenza processuale di non lasciare senza termine l'attività di riassunzione per la mancata notifica ad opera delle parti interessate, possa essere sopperita dalla conoscenza effettiva che la parte abbia avuto della pubblicazione della sentenza, sia essa derivata dalla comunicazione, sia da altra situazione, valorizzando al fine, nel caso di specie, il fatto che il sig. Paolo Di Martino propose istanza per la correzione della sentenza, dando così la prova della conoscenza, ritenuta rilevante al fine della decorrenza del termine dell'art. 353 c.p.c.

La banca, per parte sua ribadisce la tesi sostenuta in secondo grado di giudizio sul punto, dolendosi del fatto che la Corte del merito non abbia fatto ricorso all'analogia o, in subordine, ai principi generali del diritto in assenza di una precisa disposizione regolante il caso sottoposto ad esame.

Tale essendo il tema del dibattito sul punto, ritiene la Corte di rilevare, innanzi tutto, l'infondatezza della tesi svolta dai primi ricorrenti.

L'art. 353, comma 1, richiamato dall'art. 354 c.p.c. fa decorrere, con espressa previsione, il termine perentorio di sei mesi per la riassunzione del processo, dalla notificazione della sentenza del giudice di secondo grado che rimetta la causa al primo giudice, ove riconosca che nel primo grado il contraddittorio doveva essere integrato. La notificazione costituisce un atto formale, determinante un sistema di conoscenza legale che non ammette equipollenti e che, quindi, non può essere sostituita dalla comunicazione del deposito del provvedimento. Il fatto che in altre ipotesi di riassunzione, il termine decorra, per espressa previsione normativa, dalla data della comunicazione della sentenza (art. 50, comma 1 c.p.c.), conferma il generale principio ora richiamato e denota che laddove il legislatore abbia voluto assumere come *dies a quo* per la riassunzione, la comunicazione, e non la notificazione, lo ha fatto espressamente. Infine, se la notificazione non ammette come equipollente la comunicazione, a maggior ragione il decorso del termine perentorio non può avere inizio dalla conoscenza di fatto che la parte abbia avuto della sentenza.

È, pur tuttavia, esigenza fondamentale dell'ordinamento processuale che provvedimenti giuridici incidenti sul decorso del processo, non possano rimanere inattuati indefinitamente lasciando aperto il processo *sine die*. L'iniziativa della parte è necessaria per la promozione del giudizio con la proposizione dell'azione; le parti stesse, nelle forme processuali disciplinate, hanno la disponibilità del processo con la loro attività, ma non ne hanno la disponibilità con la loro, per così dire, inattività.

Da ciò la previsione generale dell'estinzione del processo per inattività delle parti (art. 307 c.p.c.), configurabile come sanzione per l'omissione di determinati atti (e tra essi l'atto di riassunzione) il cui compimento sia indispensabile perché il giudizio possa proseguire verso la sua conclusione. Al fine, la sanzione dell'inattività protratta è ancorata alla previsione normativa di termini perentori per la cui decadenza la legge prevede diverse situazioni di riferimento costituite, di volta in volta, da un dato processuale oggettivo (art. 27 c.p.c.: il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado; art. 392 c.p.c.: la pubblicazione della sentenza della Corte di cassazione), o da un atto d'ufficio dovuto (art. 50 c.p.c.: la comunicazione della sentenza di regolamento o di quella che dichiara l'incompetenza del giudice adito), o da un atto cui è facoltizzata la parte (art. 353, richiamato dall'art. 354 c.p.c.).

Nel caso in cui la decorrenza abbia inizio da un atto o fatto processuale, ovvero da un atto dovuto di ufficio, non vi è alcuna necessità di previsioni sostitutive o succedanee, in quanto l'atto d'ufficio dovuto tale rimane, ancorché possa essere temporaneamente inattuato, né alcun effetto sanzionatorio potrebbe farsi derivare alla parte per un inadempimento ad essa non dovuto, ma ascrivibile all'ufficio.

Quando, invece, il decorso del termine perentorio abbia inizio dall'attività facoltativa di una parte, in mancanza di diversa previsione e qualora l'altra parte non intenda attivarsi (con la rinuncia) spontaneamente in pendenza del termine, potrebbe determinarsi l'indefinita pendenza della lite, tale da perpetuare lo stato di incertezza di una situazione giuridica, che è decisamente in contrasto con il principio traibile dalla stessa previsione generale dell'estinzione del processo per inattività delle parti.

L'ordinamento processuale, peraltro, in diversa situazione (le impugnazioni) in cui la decorrenza del termine perentorio è ancorato all'iniziativa di una parte (con la notificazione della sentenza), si fa carico delle conseguenze derivabili dalla mancata iniziativa di parte, prevedendo un secondo termine perentorio, di più ampia durata, e con decorrenza da un fatto processuale obiettivo (il deposito della sentenza), succedaneo al primo in quanto questo, per inattività delle parti, non abbia mai iniziato il suo decorso (art. 327, comma 1).

È pur vero, come ritenuto dalla Corte di merito, che, l'art. 327 c.p.c. regola ipotesi specifiche diverse da quelle degli art. 353 e 354 c.p.c.; il rilievo, peraltro, è utile solo per escludere l'applicabilità diretta dell'art. 327 alle fattispecie degli art. 353 e 354 c.p.c., non già per escludere l'applicazione analogica, analogia individuale sulla base dei seguenti rilievi:

a) in entrambe le serie di situazioni la *ratio* delle disposizioni è quella di precludere la pendenza indefinita del processo, in caso di inattività delle parti, ancorché il fine venga perseguito con modalità diverse relative alle differenti fattispecie peculiari: il passaggio in giudicato della sentenza nei casi dell'art. 327 a seguito della decadenza del mezzo di impugnazione; l'estinzione del processo nel secondo caso.

b) In entrambi i casi la previsione di un termine perentorio è ancorata ad un'attività di parte che, se non esplicita ed in mancanza del mezzo succedaneo, annullerebbe la previsione della perentorietà del termine, e delle conseguenze ad esso connesse.

c) In entrambi i casi il termine perentorio, se rispettato, attiene al passaggio del processo da un grado, o da una fase, ad altro con la differenza, non essenziale al fine, che nei casi dell'art. 327 il passaggio avviene ad un grado di giudizio superiore (ovvero alla fase della revocazione nei casi dell'art. 395 n. 4 e 5), mentre negli art. 353 e 354 da un grado superiore si passa ad uno inferiore, cui la causa è rimessa dopo il riscontro di nullità pregressi in casi specifici.

Questi elementi identificano l'identità di ragione giustificatrice di situazioni analoghe, per finalità simili, che consentono l'estensione analogica della disciplina a regolamentazione completa (l'art. 327 c.p.c.) a quella in cui la previsione della decorrenza di un termine perentorio da un'attività facoltativa di parte, senza disposizioni succedanee in caso di inattività della parte, eluderebbe il principio stesso cui la perentorietà del termine è ragguagliata.

Né è utile il richiamo, in contrario, del diverso indirizzo, correlato alla fattispecie dell'art. 50 c.p.c., secondo cui la mancanza della comunicazione ivi prevista per la decorrenza del termine perentorio, lascerebbe aperto il termine stesso. La diversità di regolamentazione si giustifica, proprio in base ai rilievi sopra enunciati, col fatto che nella fattispecie dell'art. 50 la decorrenza del termine avviene, non da un'attività di parte, ma da un atto dovuto d'ufficio, il cui mancato espletamento non può gravare, con effetto sanzionatorio processuale, sulle parti.

Ritiene, pertanto, questa Corte di dovere dare continuità ad un principio già espresso da una precedente pronuncia, ancorché datata (Cass. 6 luglio 1972 n. 2250) secondo cui, nelle fattispecie degli art. 353 e 354 c.p.c., qualora la sentenza non sia stata notificata, la parte onerata deve provvedere comunque alla riassunzione nel termine di un anno corrente dalle pubblicazioni della sentenza stessa, a pena di estinzione del processo, in applicazione analogica della disciplina dell'art. 327, comma 1 c.p.c.

Modificata così, sul punto, la motivazione della Corte di merito ed accolta l'impostazione teorica sostenuta dalla banca ricorrente, non muta peraltro la soluzione del problema in punto « tempestività della riassunzione », in quanto nella specie la riassunzione venne eseguita nei termini di legge.

La pubblicazione della sentenza, infatti, si verifica con il deposito del provvedimento nella pienezza delle sue componenti. La precisazione, che in linea generale appare superflua, assume invece rilievo nel caso di specie ove la sentenza della Corte di Napoli n. 1177 del 2 giugno 1982, depositata il 29 giugno 1982, aveva completamente pretermesso, per errore, la contemplazione della posizione processuale, e della stessa indicazione, dell'allora appellante Paolo Di Martino il cui nome non era indicato né in epigrafe, né nel dispositivo, e le cui conclusioni non erano state riportate (pur essendosi dato atto nell'esposizione in fatto che egli era appellante). Da ciò il procedimento di correzione con la relativa ordinanza 9 febbraio 1982. La sentenza, quindi, era completa, quanto meno per Paolo Di Martino, solo dalla data della correzione che lo contemplava con l'annotazione sull'originale a norma dell'art. 288, comma 2 c.p.c. e solo da tale data poteva ritenersi pubblicata. Da quella data alla data della riassunzione non era decorso il termine annuale, tenendo conto della sospensione dei termini in periodo feriale.

In conclusione sul punto non poteva ritenersi decorso il termine semestrale dell'art. 353 richiamato dall'art. 354 c.p.c., per mancata notificazione della sentenza n. 1177 della Corte d'Appello di Napoli; non poteva ritenersi decorso il termine annuale, in applicazione analogica dell'art. 327 c.p.c., decorrente dal deposito della stessa sentenza, ritenendosi che la pubblicazione valida al fine sia quella del provvedimento nella totalità delle componenti e della contemplazione delle parti per cui, qualora per errore, nella sentenza sia stata omessa la indicazione di una parte, solo dalla data dell'annotazione della ordinanza di correzione sull'originale della sentenza la pubblicazione deve ritenersi avvenuta.

Col quinto motivo i ricorrenti deducono l'insufficienza e la contraddittorietà della motivazione su un punto decisivo della controversia ex art. 360 n. 5 c.p.c.

Sostenendo che il Tribunale aveva omesso sostanzialmente di qualificare l'azione, richiamandola sotto la generica fattispecie dell'art. 2907 c.c., i ricorrenti rilevano altresì che la Corte di merito aveva dato una qualificazione sotto il profilo dell'accertamento della qualità di socio. A parte il rilievo che la domanda richiedeva anche l'annullamento o l'inefficacia dei certificati azionari emessi dalla Banca, se la domanda fosse stata solo quella dell'accertamento della qualità di socio (essi sostengono), parte unica necessaria sarebbe stata solo la banca e non vi sarebbe stata necessità di individuare la situazione litisconsortile necessaria con i nuovi intestatari delle azioni; inoltre se questo era il solo contenuto della domanda, non avrebbe dovuto essere confermata la sentenza di 1° grado nella parte in cui dichiarava la nullità dell'emissione dei corrispondenti certificati azionari a favore dei convenuti. In realtà l'azione era diretta, in tesi, non solo, o non tanto, all'iscrizione nel libro soci degli originari attori, quanto all'attribuzione delle quote sociali rappresentate da titoli azionari che erano state trasferite ad altri soci.

Con il sesto motivo i ricorrenti deducono la violazione degli art. 1153 e 1994 c.c. (in relazione anche all'art. 2022 c.c.) ed omesso esame di un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.).

Rilevano i ricorrenti che la tesi sostenuta dagli attori originari a fondamento della loro domanda, era nel senso che i titoli erano rimasti in custodia della cooperativa la quale, tramite l'annullamento e la nuova emissione, li aveva intestati a terzi. Se così è, vi era stata un'interversione nel possesso da parte della banca ed un possesso di presunta buona fede da parte dei nuovi intestatari. Conseguentemente gli attori avrebbero dovuto dimostrare il titolo di acquisto della proprietà delle azioni e la mala fede dei convenuti i quali potevano avvalersi dell'eccezione *possideo quia possideo*; questa situazione non è stata presa in considerazione dalla Corte d'Appello.

Il settore di indagine dedotto in controversia con i due motivi ora richiamati, costituisce anche oggetto del mezzo di cassazione *sub C*) nel ricorso n. 4530/90 della Banca Popolare dell'Irpinia, ancorché sotto diverso profilo.

Col motivo *sub C*) la banca deduce innanzi tutto la violazione, e la falsa applicazione, dell'art. 2022 c.c. in relazione all'art. 2523 c.c. sul trasferimento di quote di società cooperativa.

Sul presupposto che l'azione della cooperativa non sia un titolo di credito, ma solo un certificato della partecipazione del socio, si sostiene la non applicabilità dell'art. 2022, ma solo dell'art. 2523, in base al quale il Consiglio della banca cooperativa aveva disposto l'an-

nullamento delle vecchie azioni e l'emissione di nuove in testa ai nuovi soci. Se, quindi, gli attori si dovevano di ciò, avrebbero dovuto impugnare la delibera di consiglio, e non proporre un'azione che non avrebbe alcun fondamento giuridico.

Trattando i tre mezzi di cassazione richiamati in consequenzialità, in quanto attinenti ad un unico settore di indagine, si rileva, innanzi tutto, con riferimento al motivo sopra richiamato *sub* 5), l'insussistenza della lamentata contraddittorietà. Ed invero, nella specie, si verteva, secondo domanda, in una situazione di trasferimento di titoli a norma dell'art. 2022 c.c., avvenuta peraltro senza la volontà dei titolari. Poiché il trasferimento della legittimazione cartolare può avvenire o con la modifica diretta del testo del vecchio titolo, ovvero con l'annullamento del vecchio e l'emissione di nuovi titoli ai nuovi legittimari, e poiché nella specie era stata seguita quest'ultima strada, è ovvio che l'illegittimità dell'operazione sostenuta nei confronti della banca non poteva non abbracciare tutte le sue fasi, attraverso il ripristino della legittimazione cartolare preesistente e la soppressione di quella degli acquirenti (o ritenuti tali), non potendovi essere in circolazione più, e diversi, titoli azionari rappresentativi della medesima partecipazione.

Sotto questo profilo erronea è la qualificazione dell'azione prospettata dai ricorrenti, quasi essa fosse volta all'attribuzione agli attori di quote di società trasferite ad altri, come una revindica di titoli azionari, qualificazione sulla cui base essi impostano la addotta contraddittorietà di motivazione. Gli attori originari avevano infatti, chiesto l'accertamento della immutata e persistente legittimazione quali soci, sulla base della nullità dell'atto di disposizione eseguito da soggetto non legittimato e senza il consenso degli stessi titolari, per cui il coinvolgimento degli intestatari dei nuovi titoli, secondo le modalità dell'operazione sopra descritta, e l'annullamento degli stessi, costituiva un semplice corollario e non un'autonoma domanda di rivendica. La qualificazione in tal senso data dalla Corte del merito è, quindi, esatta e non meritevole di censura sotto il profilo della addotta contraddittorietà.

In ordine al richiamato sesto mezzo di cassazione, si rileva che, pur prescindendo dal rilievo che i ricorrenti non hanno mai sollevato l'eccezione di acquisto *a non domino*, l'onere dimostrativo richiesto è concepibile per la rivendicazione, nella specie esclusa con la trattazione del motivo *sub* 5).

Come è stato precisato nella sentenza della C.A. di Napoli, gli attori non hanno mai richiesto di entrare in possesso delle azioni intestate ai convenuti, ma solo di vedere riconosciuta la loro permanente legittimazione cartolare. Né i convenuti potevano invocare il *possideo quia possideo*, perché il possesso, in tema di titoli di credito a legittimazione nominale, non è dato dalla semplice materiale detenzione del titolo, ma dalla intestazione acquisita, come recita l'art. 1994 c.c., secondo la legge della circolazione, legge che per i titoli nominativi prevede la ricorrenza dei presupposti dell'art. 2022, comma 2 c.c. (la richiesta del procedente intestatario e l'atto autentico di acquisto, nella specie carenti).

Erano, pertanto, gli attuali ricorrenti tenuti ad addurre, ed a dimostrare, non la semplice situazione di possesso, ma il possesso conseguito in conformità delle leggi di circolazione, sostanziate nella procedura dell'art. 2022 c.c. nonché un contratto astrattamente idoneo al trasferimento della proprietà. Secondo il rilievo della Corte del merito, peraltro, entrambi i presupposti erano carenti, sia perché l'annullamento dei titoli intestati agli attori ed il conseguente rilascio di nuovi intestati ai convenuti non era avvenuto a seguito di « richiesta dell'alienante », né alcun contratto di acquisto risultava mai essere avvenuto tra i precedenti intestatari dei titoli e qualsiasi altro possessore intermedio rispetto al quale la buona fede dell'ultimo intestatario possa avere un qualsiasi effetto sanante sul difetto di titolarità del dante causa.

Sotto il profilo indicato, la prospettazione della doglianza non merita accoglimento.

Per quanto attiene al motivo *sub* C) del ricorso della Banca, si rileva che l'art. 2518 n. 5 c.c., prevedendo che il capitale della cooperativa può essere ripartita in azioni, richiama tutta la normativa della società per azioni in ordine al trasferimento dei titoli, che nella specie sono retti dal principio della nominatività.

D'altronde, l'art. 2523 si limita a porre un limite al trasferimento prevedendo, per l'efficacia del trasferimento nei confronti della società, il gradimento del consiglio (clausola di gradimento *ex lege*), senza che per questo venga mutato il regime relativo alle modalità ed alla legittimazione del trasferimento dei titoli.

Pertanto il Consiglio non può trasferire le azioni senza la volontà degli azionisti, ma solo porre una condizione all'efficacia del trasferimento delle parti negando eventualmente il proprio gradimento.

Per quanto attiene alla dedotta necessità di preventiva impugnativa della delibera, si rileva che di fronte alla delibera della cooperativa, i soci si pongono come terzi portatori di situazioni giuridiche soggettive individuali, situazioni attinenti alla sfera patrimoniale dei singoli, e non della società, per cui non possono essere toccate da decisioni unilaterali della società.

Il diritto a conservare la legittimazione cartolare, costituisce uno dei diritti individuali dell'azionista, con la conseguenza che il socio può in qualsivoglia momento, sia in via principale che in via incidentale, fare dichiarare la nullità di siffatte delibere, in quanto vertenti su un oggetto impossibile, ovvero la loro inefficacia per difetto di potere di disporre da parte della società.

La preventiva impugnazione della delibera della cooperativa è necessaria quando si vogliano rimuovere gli effetti di una decisione illegittima assunta dal consiglio in materia soggetta al suo potere decisionale; quando per contro, come nel caso di specie, la parte intenda fare dichiarare l'inefficacia assoluta di una soppressione della sua legittimazione cartolare, arbitrariamente effettuata con un'indebita invasione nella sfera dei soci da parte degli amministratori, si verte in situazione estranea al potere del consiglio, affetta da nullità comunque rilevabile in un giudizio ordinario, che pone la posizione della società e dei soci in situazione di contrapposizione.

Sotto entrambi i profili indicati il mezzo non merita accoglimento. (*Omissis*)

(1) In giurisprudenza non risultano precedenti in termini. Sulla più estesa tematica dell'esistenza nel nostro ordinamento di una clausola generale di diligenza che consenta al giudice, anche in mancanza di una specifica previsione legislativa, di imporre il rispetto e di giudicare in conseguenza vedi per tutti A. RAVAZZONI, *Diligenza*, in *Enc. giur. Treccani*, XI, Roma 1989, 2.

(2) *Contra* invece Cass. 11 gennaio 1986 n. 7 (ord.), *Giust. civ. Rep.* 1986, v. *Appello civile*, 97, secondo cui ove il giudice d'appello rimetta la causa al primo giudice per ragioni di giurisdizione ex art. 353 c.p.c., le parti sono tenute a riassumere il processo nel termine di sei mesi dalla notificazione della sentenza, o, in mancanza, nel medesimo termine dalla comunicazione della stessa, sicché in assenza della notificazione della decisione deve ritenersi intempestiva la riassunzione della causa fatta dopo sei mesi dalla comunicazione della decisione, benché prima di un anno dalla sua pubblicazione.

In argomento è opportuno anche rammentare che se però contro la sentenza che ha disposto la rimessione al primo giudice sia stato proposto ricorso per cassazione il termine di sei mesi, prescritto per la riassunzione ex art. 353 c.p.c., si interrompe (Cass. 21 giugno 1991 n. 701, *Foro it.* 1992, I, 2784, con nota di BALENA). Ciò ha indotto la giurisprudenza e la dottrina a chiedersi se, a seguito del ricorso in cassazione, il termine semestrale per la riassunzione decorra dalla pubblicazione o dalla notificazione della sentenza della cassazione. Sulla base della constatazione che in mancanza di una specifica previsione della notificazione di quest'ultima sentenza (che dopo la pubblicazione va comunicata ai sensi dell'art. 33 c.p.c. solo alle parti costituite), si è statuito che il termine semestrale per la riassunzione della causa stessa in primo grado decorre dalla definizione del giudizio di legittimità (Cass. 21 giugno 1991 n. 7016 cit., e negli stessi sensi in dottrina: SALETTI, *La riassunzione del processo civile*, Milano 1981, 378). Nessun problema si pone invece allorché la rimessione al primo giudice sia stata disposta direttamente dalla Cassazione ai sensi dell'art. 383, comma 3 c.p.c. in quanto in tale ipotesi la riassunzione della causa in primo grado è regolata non già dal combinato disposto degli artt. 353, comma 2, e 354, comma 3, bensì dall'art. 392 c.p.c. (cfr. BALENA, *La rimessione della causa al primo giudice*, Napoli 1984, 55).

(3) Sul problema dei termini per impugnare, a seguito della correzione della sentenza pubblicata, la Suprema Corte ha già statuito che la riapertura del termine (o la rimessione in termine) per l'impugnazione, a norma dell'art. 288, ultimo comma c.p.c., rispetto alle parti corrette della sentenza, è limitata alle ipotesi in cui il provvedimento di correzione riveli, nei riguardi della parte soccombente, un vizio *in iudicando* o *in procedendo*, intrinseco alla statuizione della sentenza, ma che per altro era rimasto latente prima del procedimento di correzione, con la conseguenza che, ove sia stato omissso nel dispositivo della sentenza, il nome di uno dei consorti di lite, senza che l'omissione abbia determinato alcun equivoco o alcuna incertezza sul riferimento soggettivo della statuizione della

stessa sentenza, la correzione di tale errore materiale non può dar luogo a rimessione in termine (Cass. 21 marzo 1963 n. 681, *Giust. civ. Rep.* 1963, v. *Sentenza, ordinanza, decreto civile*, 17 e 32; Cass. 12 giugno 1973 n. 1701, *ivi* 1973, *voce cit.*, 2). E, sempre nell'intento di individuarne i limiti dell'ambito di applicabilità, è stato affermato che il disposto dell'ultimo comma dell'art. 288 c.p.c. riguarda l'ipotesi in cui l'errore corretto sia tale da determinare un qualche obiettivo dubbio sull'effettivo contenuto della decisione, e non già quello in cui l'errore stesso — consistendo in una discordanza chiaramente percepibile tra il giudizio e la sua espressione — possa essere agevolmente eliminato in base alla mera interpretazione del testo della decisione; in tale ultima ipotesi l'eventuale correzione dell'errore, pur se effettuata, non vale a riaprire i termini dell'impugnazione (Cass. 9 aprile 1986 n. 2491, *ivi* 1986, *voce cit.* 3, ed in *Foro it.* 1986, I, 2802).

In argomento in dottrina cfr. per tutti M. ACONE, *Correzione ed integrazione dei provvedimenti del giudice*, in *Enc. giur. Treccani*, IX, Roma 1988, 10, secondo cui l'ammissibilità dell'impugnazione disciplinata dall'art. 288 c.p.c. va riconosciuta solo allorché quando l'uso illegittimo del potere correttivo abbia generato una soccombenza non puramente teorica per la parte.

(4-5) [7968/1992] Società cooperative e trasferimento (ed usucapione) dei titoli nominativi di partecipazione azionaria.

1. La sentenza in epigrafe offre lo spunto per qualche considerazione sul trasferimento di titoli azionari nominativi e sui limiti del potere autorizzativo spettante ai sensi dell'art. 2523 c.c. agli amministratori della società cooperativa in tema di cessione delle quote azionarie della società stessa.

Nella fattispecie presa in esame dai giudici di legittimità, una società cooperativa a responsabilità limitata (Banca Popolare dell'Irpinia), rimasta custode fiduciaria di alcune azioni, ne aveva deciso il trasferimento attraverso l'annullamento dei vecchi certificati e l'emissione di nuovi. Ciò ha determinato il sorgere di una lunga controversia tra vecchi e nuovi soci. I primi, volti ad ottenere il riconoscimento della loro persistente titolarità dei certificati azionari, hanno addotto la violazione delle disposizioni vigenti in materia di trasferimento dei titoli nominativi. I secondi invece, dopo avere premesso che la domanda avversa dovesse essere qualificata come rivendica, hanno opposto il verificarsi di una interruzione del possesso da parte della cooperativa per effetto dell'annullamento e la nuova emissione delle azioni, con conseguente possesso di buona fede da parte dei nuovi intestatari. Su tale presupposto hanno poi eccepito che incombeva alle controparti dimostrare il titolo di acquisto della proprietà delle azioni e la malafede dei convenuti, i quali potevano di contro avvalersi dell'eccezione « *possideo quia possideo* ».

La società cooperativa, previa affermazione che l'azione non configura un titolo di credito ma solo un certificato della partecipazione del socio, ha sostenuto l'applicabilità nel caso di specie non dell'art. 2022 c.c. ma del solo art. 2523 c.c., in base al quale era stata disposta, attraverso una apposita delibera, l'annullamento delle vecchie azioni. Da qui la necessità di impugnativa di detta delibera che, per non essere stata oggetto di contestazione, doveva considerarsi, a parere della società, pienamente efficace.

La Cassazione con la decisione in epigrafe, nel pronunziarsi sulla cessione di certificati azionari nominativi e sulle sue modalità, perviene a soluzioni pienamente condivisibili.

2. È stato già sottolineato in giurisprudenza che, seppure il titolo azionario non attribuisce al possessore un diritto di credito isolatamente considerato (cambiale, assegno) ovvero un diritto reale (titoli rappresentativi; fede di deposito, nota di pegno) ma un complesso di poteri e diritti che si riassumono nello *status* di socio per certificarne l'appartenenza ad un ente societario (diritto agli utili e alla quota di liquidazione, diritto di prendere parte alle assemblee e di ispezionare libri sociali, ecc.), pur tuttavia detto titolo può comprendersi nell'ampia categoria dei titoli di credito perché ha in comune con il *genus* nel quale rientra i tratti essenziali dell'incorporazione dei diritti nel documento (1).

(1) Cfr. in tali esatti sensi Cass. 6 aprile 1982 n. 2103, *Riv. dir. comm.* 1982, II, 363.

In dottrina sulla questione delle azioni come titoli nominativi cfr. per tutti B. LIBONATI, *I titoli di credito nominativi*, Milano 1963, 97 ss.; G. DE FERRA, *La circolazione delle partecipazioni azionarie*, Milano 1964, 65.

La nominatività dei titoli azionari ha subito una deroga per effetto dell'art. 4 l. 29 dicembre 1962 n. 1745 che ha riconosciuto l'esercizio sia del diritto di intervento in assemblea sia di quello alla percezione del dividendo a colui che si legittima in base al « deposito » o, rispettivamente, all'esibizione del titolo munito di una serie continua di girate, anche se non ancora iscritto nel libro dei soci. Contro l'indirizzo favorevole ad estromettere, per effetto della citata disposizione, le azioni di socie-

In linea con tale assunto la dottrina ritiene che all'emissione ed al trasferimento delle azioni debba quindi estendersi la normativa dettata per i titoli di credito, precisando, per quanto riguarda le azioni nominative, che la disciplina applicabile vada individuata, oltre che nel r.d. 29 marzo 1942 n. 239 e nella l. 29 dicembre 1962 n. 1745, negli artt. 2021 ss. c.c. (2).

Alla stregua dell'art. 2022 c.c. quindi il trasferimento dell'azione nominativa si opera mediante l'annotazione di detto trasferimento nel registro dell'emittente e sul titolo, oppure attraverso il rilascio di un nuovo titolo al nuovo titolare, che costituisce una ipotesi di riproduzione della dichiarazione cartolare (3). La doppia annotazione può essere richiesta sia dall'alienante sia dall'acquirente. A tal fine il primo deve fornire la prova della propria identità e capacità di disporre mediante certificazione di un notaio o di un agente di cambio o di una azienda di credito autorizzata (art. 11 r.d. 29 marzo 1942 n. 239). Il secondo invece deve dimostrare mediante atto pubblico (o scrittura privata autenticata) il suo diritto al trasferimento dal precedente intestatario (4).

Le suddette formalità, che costituiscono il c.d. *transfert*, hanno formato oggetto di ampio dibattito.

Secondo un indirizzo l'art. 2022 c.c. contempla non il trasferimento (della proprietà) del titolo (e quindi la titolarità del diritto cartolare) ma il trasferimento o, *rectius*, l'attribuzione della legittimazione, non potendo il titolo essere trasferito *inter vivos* che in forza di un contratto (c.d. contratto di rilascio o di trasmissione), ovvero se trattasi di trasferimento coattivo, mediante provvedimento del giudice, mentre nel caso di successione *mortis causa* il trasferimento avverrà per effetto della vocazione, legittima o testamentaria (5).

Per altro orientamento invece l'investitura dell'acquirente nel possesso del titolo è indispensabile per il perfezionamento della fattispecie traslativa, secondo lo schema proprio dei contratti reali (6). E, sempre nell'ambito della concezione realistica del trasferimento, si sostiene che il mero accordo è sufficiente a fare acquistare unicamente la proprietà del documento, laddove l'acquisto del diritto letterale ed autonomo si consegue solo a seguito della legittimazione cartolare (7).

tal dal *genus* dei titoli nominativi per farli rientrare in quelli dei titoli all'ordine, sia pure con le particolarità formali della girata e con la possibilità di trasferimento per atto separato (cfr. al riguardo G. FERRI, *Le azioni sono ormai titoli all'ordine?*, in *Riv. dir. comm.* 1963, I, 56 ss.; S. GATTI, *Deposito delle azioni da parte dei soci per partecipare all'assemblea e assemblea totalitaria*, in *Riv. soc.* 1984, I, 93), si è però puntualmente osservato come la suddetta normativa in quanto eccezionale sia insuscettibile di applicazione analogica, per cui « i titoli azionari, pur restando titoli nominativi, si presentano come titoli dotati di un sistema articolato di legittimazione secondo i vari diritti sociali — e precisamente di quello nominativo in via generale e di quello all'ordine (ferme le particolari formalità della girata) in via eccezionale e specifica — non sussistendo alcuna esigenza logica per la quale alla varietà dei diritti inerenti la partecipazione sociale debba corrispondere un unico criterio di legittimazione » (così F. MARTORANO, *Titoli nominativi*, in *Encicl. dir.*, XLIV, Milano 1992, 627).

Per l'assunto che, a seguito della riforma del 1962, « le azioni non solo sono rimaste titoli nominativi, ma anzi se ne è rafforzata la nominatività », vedi infine F. FERRARA, F. CORSI, *Gli imprenditori e le società*, Milano 1987, 431, nota 13.

(2) Per tale opinione, cfr., per tutti, FERRARA, CORSI, *op. cit.*, 426 ss.; F. DI SABATO, *Manuale delle società*, Torino 1990, 321 ss.

(3) Cfr. al riguardo A. FIORENTINO, *Dei titoli di credito*, in *Commentario del codice civile a cura di G. SCIALOJA e G. BRANCA*, Roma-Bologna 1974, 237-238, il quale osserva che l'emittente ripete la dichiarazione originaria, senza alcun intento modificativo, né ancora meno novativo, per cui non si ha un nuovo negozio cartolare, ma due dichiarazioni, delle quali la seconda ripete il contenuto della prima.

(4) Su tali modalità e sulla diversa ipotesi del trasferimento del titolo nominativo per girata, regolato dall'art. 2023 c.c., vedi per tutti DI SABATO, *loc. cit.*

(5) In tali esatti sensi FIORENTINO, *op. cit.*, 231-232, per il quale la doppia annotazione nel titolo e nel registro è richiesta ai soli fini della legittimazione. Seguono la stessa opinione tra gli altri: G. MOLLE, *I titoli di credito bancari*, Milano 1972, 193; G. U. TEDESCHI, *La cambiale*, in *Trattato di diritto privato* diretto da P. RESCIGNO, *Obbligazioni e contratti*, 13, t. 5, Torino 1985, 560.

(6) Cfr. al riguardo A. ASQUINI, *Titoli di credito*, Padova 1966, 58 ss. cui *adde*, più di recente, F. GALGANO, *Sulla circolazione dei titoli di credito*, in *Contratto e impresa* 1987, II, 382 ss.

(7) Cfr. al riguardo G. BRANCA, *Sul trasferimento della proprietà dei titoli di credito*, in *Banca, borsa 1951*, I, 238 ss., la cui opinione è però criticata da MARTORANO, *op. cit.*, 603, nt. 213, che osserva come il titolo abbia valore strumentale per l'acquisto e la circolazione del diritto cartolare onde l'impossibilità di configurare una posizione reale rispetto al titolo senza riflessi sul piano obbligatorio.

Sebbene per qualche antico pronunziato non sia ipotizzabile prima dell'annotazione nel libro dei soci il passaggio di proprietà del titolo (8), in giurisprudenza è ormai costante l'affermazione che l'art. 2022 c.c. riguarda la fase esecutiva, certificativa e pubblicitaria del trasferimento e non la fase costitutiva per la quale non è richiesta alcuna forma solenne (9).

Tale opinione appare difficilmente contestabile solo che si consideri lo stesso dettato dell'art. 2022 c.c. Questa disposizione infatti, imponendo all'acquirente il quale richieda l'annotazione nel registro dell'emittente « di esibire il titolo e dimostrare il suo diritto mediante atto autentico », da un lato presuppone la distinta ed autonoma efficacia dell'atto di trasferimento del titolo stesso (10) e, dall'altro, attesta l'esistenza del diritto dell'acquirente a pervenire, attraverso le indicate formalità, alla legittimazione nei riguardi della società, rendendo opponibile anche nei confronti della stessa il negozio di cessione (11).

3. Le argomentazioni sinora svolte vanno tenute presenti nella soluzione del problema dell'ammissibilità dell'acquisto per usucapione del titolo di credito, che si inserisce nella più vasta tematica dell'estensibilità ai titoli di credito dei modi di acquisto originari di diritto comune (12).

La Cassazione nella decisione annotata ha affermato che per l'acquisto *a non domino* del titolo di credito il possesso « non è dato dalla semplice materiale detenzione del titolo, ma dalla intestazione acquisita, come recita l'art. 1994 c.c., secondo la legge della circolazione, legge che per i titoli nominativi prevede la ricorrenza dei presupposti dell'art. 2022, comma 2 c.c. (la richiesta del precedente intestatario e l'atto autentico di acquisto) ». La Suprema Corte mostra così di volere prendere le distanze dalla tesi, pur autorevolmente sostenuta, della sufficienza ai fini della usucapione del mero possesso del titolo di credito, per non assumere di contro alcun rilievo la mancanza di legittimazione (13).

A sostegno di tale tesi è stato osservato che la legge testualmente ammette il possesso e l'usucapione di beni immobili e di beni mobili registrati (evidentemente intestati nel pubblico registro a persona diversa dal possessore), in ordine ai quali il possessore non si trova in posizione diversa da quella di chi possieda un titolo nominativo intestato ad altri. Ed è stato altresì aggiunto, sulla base della divaricazione tra titolarità del diritto (relativa al rapporto tra soggetto e gli altri consociati) e legittimazione (concernente invece il rapporto del legittimato con il debitore della prestazione) conseguibile attraverso le formalità di cui all'art. 2022 c.c., che l'unica conseguenza dell'aver posseduto senza legittimazione sarà che « l'usucapione, pur portando all'acquisto della titolarità non produrrà *sic et simpliciter* l'acquisto della legittimazione » (14).

Sempre nella stessa direzione è stato infine sostenuto che la normativa codicistica ha considerato il titolo di credito una *res*, suscettibile come le altre di formare oggetto di proprietà e di possesso. A tale riguardo si è fatto riferimento tra le altre disposizioni agli art. 1531 ss. c.c., ove la vendita dei titoli di credito è disciplinata con norme analoghe a quelle che regolano la vendita delle altre cose, ed all'art. 1994 c.c., in cui si richiama l'istituto della « rivendicazione » (del titolo), un mezzo cioè di difesa della proprietà, spettante al solo proprietario a cui, correlativamente, può resistere soltanto chi della cosa rivendicata sia o sia divenuto possessore (15).

(8) Cass. 19 luglio 1950 n. 1987, *Foro it.* 1951, I, 1062 e App. Milano 26 giugno 1953, *ivi* 1954, I, 81.

(9) Per tale indirizzo cfr. tra le altre Cass. 7 gennaio 1981 n. 116, *Giust. civ. Rep.* 1981, v. *Titoli di credito* 75; Cass. 17 gennaio 1986 n. 272, *Società* 1986, 604; Trib. Milano 14 luglio 1988, *ivi* 1989, 32; App. Milano 12 luglio 1991, *ivi* 1991, 1503.

(10) Per analoga impostazione della problematica in oggetto cfr. in motivazione Cass. 3 febbraio 1967 n. 308, in questa *Rivista* 1967, I, 1513, con nota di A. SCHERMI, *Note sul trasferimento dei titoli nominativi di partecipazione azionaria*, per il quale in mancanza dell'annotazione nel libro dei soci, e fino a quando l'annotazione non sia eseguita, il trasferimento del titolo nominativo di partecipazione azionaria è inefficace nei confronti della società emittente, configurando appunto una ipotesi di inefficacia relativa.

(11) Parla espressamente di diritto dell'acquirente ad ottenere la legittimazione nei confronti dell'emittente, che non può rifiutare il *transfer* richiestogli nei modi prescritti, FIORENTINO, *op. cit.*, 235, che in tale obbligo trova una conferma dell'impossibilità di considerare il *transfer* come elemento costitutivo della cessione del titolo.

(12) In argomento cfr. per tutti G. CARRARO, *Il problema dell'acquisto originario del titolo di credito*, in *Riv. dir. civ.* 1984, I, 332 ss., cui *adde* MARTORANO, *op. cit.*, 606.

(13) Cfr. per tale opinione A. MONTEL, *Ancora in tema di usucapione dei titoli di credito*, in *Dir. giur.* 1958, 739; *Id.*, *Sul possesso e sull'usucapione di un titolo nominativo*, in questa *Rivista* 1959, I, 202; G. VALENTE, *A proposito di usucapione dei titoli di credito*, in *Dir. giur.* 1959, 81-82.

(14) In tali esatti termini cfr. MONTEL, *Sul possesso e sull'usucapione*, *cit.*, 203.

(15) Così VALENTE, *op. cit.*, 81; MONTEL, *Ancora in tema di usucapione* *cit.*, 741.

Numerose ragioni inducono però a preferire all'indirizzo ora esposto l'opinione secondo cui in relazione ai titoli nominativi la semplice disponibilità materiale del documento non è sufficiente ai fini del possesso *ad usucapionem*, dovendo tale disponibilità accompagnarsi alla intestazione formale sul titolo e nel registro dell'emittente nonché all'effettivo esercizio dei poteri inerenti al possesso del documento (16).

Con motivazioni sicuramente estensibili a tutti i titoli di credito, è stato affermato inoltre come l'idea di considerare la cambiale come *res*, ossia come vero e proprio bene oggetto di rapporti giuridici, è conseguenza di una distorsione concettuale, per effetto della quale si tende a « reificare » una entità (il documento), che pur assolvendo rilevanti funzioni in sede di esercizio e di circolazione del diritto cartolare, non può indubbiamente essere oggetto di autonome situazioni soggettive, non rappresentando di per sé un bene suscettibile di utilizzazione e godimento. Ed a sostegno di tale assunto si è ancora sottolineato che il titolo cambiario (e, più in generale, il titolo di credito) è dall'ordinamento previsto al solo fine di permettere una circolazione spedita e sicura del credito in esso menzionato e non certo al fine di consentire ai privati di dedurlo come *res* nei loro rapporti contrattuali e farne come tale oggetto di negoziazione (17).

Anche se una siffatta opinione riduce drasticamente il significato e la portata degli atti negoziali aventi ad oggetto i titoli di credito, è certo però che equiparare *tout court* detti titoli ad ogni altro bene mobile significa in buona misura travisarne la natura ed i tratti caratterizzanti.

L'esattezza di quanto ora detto si palesa chiaramente proprio in relazione ai requisiti richiesti per l'acquisto per usucapione.

Come è noto, il possesso rilevante a tali fini deve essere oltre che continuo, anche pacifico e pubblico, in quanto il suo acquisto ed esercizio devono essere attuati in modo visibile, esteriorizzato cioè in maniera tale da renderli percepibili dalla generalità dei consociati e quindi anche dal legittimo proprietario. Ciò importa per quanto riguarda i titoli nominativi la necessità che si proceda alle prescritte annotazioni nel documento e nel registro dell'emittente, che hanno la funzione di conferire pubblicità alla situazione di possesso dell'usucapiente, attribuendo così a tale situazione quella apparenza esteriore capace di toglierle in modo definitivo ogni equivocità e di attestare « plasticamente la presenza nel possessore dell'*animus rem sibi habendi*, che è elemento costitutivo del possesso medesimo » (18).

Specificatamente per quanto riguarda le azioni nominative l'equiparazione ad ogni altra *res* ai fini dell'usucapione si mostra erronea anche per una ulteriore decisiva ragione.

Sia i beni immobili che quelli mobili (registrati) consentono, per la loro oggettiva natura e per l'immediatezza delle utilità da essi direttamente ricavabili, che il possessore di detti beni eserciti di fatto tutti i poteri del proprietario. Di contro, l'azione nominativa è strutturalmente e funzionalmente destinata ad assicurare al suo proprietario tutti i diritti di partecipazione sociale ma non è idonea da sola, se non accompagnata cioè dal rispetto della legge della circolazione del titolo, a fornire tutte le utilità derivanti dal diritto incorporato. Ne consegue che, diversamente da quanto accade per gli altri beni, la mera disponibilità materiale del titolo è inidonea a consentire da parte del soggetto non intestatario del titolo l'esercizio dei poteri (di votare nelle assemblee, di ispezionare i libri sociali, di impugnare le delibere assembleari, ecc.) esercitabili nella loro pienezza soltanto da coloro nei cui confronti l'avvenuto trasferimento del titolo è stato certificato e documentato nei modi prescritti dall'art. 2022.

Solo l'effettivo esercizio dei poteri scaturenti dal titolo da parte di chi risulti legittimato a tale esercizio consente quindi, in presenza dei requisiti prescritti dall'art. 1161 c.c., l'usucapione e titolo nominativo (19).

4. La Suprema Corte ha infine ribadito l'indirizzo giurisprudenziale secondo cui l'art. 2523 c.c. si limita a porre per la società cooperativa un limite alla cessione delle azioni (o quote), condi-

(16) Cfr. per tale indirizzo Cass. 6 aprile 1982 n. 2103, cit..

(17) Così A. PAVONE LA ROSA, *La cambiale*, in *Trattato di diritto civile e commerciale*, già diretto da A. CRU e F. MESSINEO, continuato da M. MENGONI, XXXIX, Milano 1982, 199 ss.

(18) In tali termini cfr. M. FOSCHINI, *Usucapione dei titoli di credito*, in *Riv. dir. comm.* 1960, I, 51 ss.

In giurisprudenza per analoghe affermazioni vedi Cass. 6 febbraio 1982 n. 2103, cit.

(19) Cfr. al riguardo ancora Cass. 6 febbraio 1982 n. 2103, cit.

In argomento vedi pure Trib. Trieste 11 giugno 1958, *Banca, borsa* 1960, II, 600, secondo cui l'usucapione di un titolo nominativo è configurabile a favore di colui che ne abbia avuto il possesso per il descritto decorso di tempo, soltanto se tale possesso sia stato qualificato *ad legitimationem* nei modi tassativi di legge (art. 2021, 2022, 2023 c.c.), ancorché l'usucapiente non abbia mai esercitato i diritti inerenti al titolo stesso.

zionandone l'efficacia nei riguardi della società alla preventiva autorizzazione degli amministratori (o di un altro organo sociale) (20). Corollario di tale assunto è che, in caso di mancanza del prescritto consenso alla cessione da parte dei titolari delle azioni (o quote), si determina una scissione tra la titolarità del titolo, come bene economico, che passa all'acquirente, e la titolarità della posizione di socio, che resta invece all'alienante, se questi non intenda recedere dalla società (21).

Le clausole di gradimento previste dalla suddetta disposizione, da tenersi distinte da quelle statutarie delle società per azioni regolate dall'art. 22 della l. 4 giugno 1985 n. 281 (22), presuppongono comunque l'esistenza di un atto di trasferimento cui deve rivolgersi l'autorizzazione degli amministratori. È evidente quindi che costoro (o altri organi sociali) non possono in alcun modo incidere sulla posizione soggettiva dei singoli soci, disponendo unilateralmente il trasferimento delle loro azioni o procedendo a forme di vera e propria espropriazione della legittimazione cartolare.

Alla stregua di quanto sinora detto, risultano ancora una volta puntuali le conclusioni della decisione in esame che, nell'effettuare una distinzione tra delibere assunte in materie soggette al potere decisionale del consiglio di amministrazione (suscettibili se illegittime di impugnazione al fine di rimuoverne gli effetti) e delibere vertenti invece su materie estranee a tale potere (inficiate da nullità assoluta comunque rilevabile in un giudizio ordinario), ha incluso in quest'ultimo genere di delibere quella diretta a sopprimere il diritto del socio a non essere spogliato, contro la propria volontà, della legittimazione cartolare (23).

GUIDO VIDIRI